

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 18 aprile 1974)

### INDICE

|   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| ANTONICELLI: Per sapere quale fondamento abbiano le notizie di stampa relative alla vendita della penisola Enfoia (2563) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) Pag.   | 1362 | PASTORINO: Per conoscere a quale nazionalità appartenevano i caccia supersonici che hanno sorvolato a bassa quota il promontorio di Portofino il 6 agosto 1973 e se tale volo era stato autorizzato (2233) (risposta ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> ) .                     | Pag. 1367 |
| BRUGGER: Per il ripristino degli uffici finanziari di Brunico e di Silandro (Bolzano) (2390) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .  | 1362 | PINTO: Per la costruzione di una chiesa nella frazione di San Nicola in comune di Centola (2209) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .   | 1368      |
| FRANCO: Sull'inadeguatezza dei locali dell'ufficio del registro di Reggio Calabria (2924) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> )   | 1364 | SEMA: Stato di agitazione proclamato dal personale della sede RAI di Trieste per l'avvenuta assunzione di tre giornalisti nonostante il blocco deciso dal Governo e confermato dal Parlamento (2951) (risp. TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . . | 1368      |
| GAUDIO: Per l'allacciamento telefonico di alcuni comuni della fascia presilana alla rete urbana di Cosenza (2834) (risp. TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .   | 1365 | SEMA, BACICCHI: Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti dell'Azienda dei tabacchi di Trieste (1584) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .  | 1369      |
| GIOVANNETTI: Motivi per i quali non è stato ancora emanato il decreto del Presidente della Repubblica relativo alla erezione in comune della frazione di Masainas, in provincia di Cagliari (3016) (risposta Russo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . . | 1365 | SIGNORI: Provvedimenti da adottare a favore del personale degli ex uffici delle imposte di consumo passato alle dipendenze del Ministero delle finanze (1814) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .  | 1370      |
| LI VIGNI: Per l'installazione di cabine di teleselezione nelle zone della riviera romagnola che ne siano ancora prive (2964) (risp. TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .  | 1366 | Sull'insufficienza ad assorbire il traffico civile e militare della strada che conduce a Tirli (Grosseto) (2326) (risp. ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .  | 1372      |
| MARIANI: Per l'installazione di ripetitori televisivi nella vallata del Reno (2743) (risposta TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .  | 1366 | TEDESCHI Mario: Misure da adottare a favore del personale delle abolite imposte di consumo passato alle dipendenze degli uffici finanziari dello Stato (2599) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .  | 1372      |
| MINNOCCI: Per un'esatta interpretazione della legge n. 1101 del 1971 sul credito alle aziende tessili artigiane (2626) (risp. DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .   | 1367 | TEDESCO TATO' Giglia, DEL PACE: Per la revoca del trasferimento da Faltona a Mi-   |           |

lano dell'impiegato postale Teobaldo Zoccola (2857) (risp. TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . . Pag. 1373

VERNASCHI: Sul ritardo nella corresponsione agli enti locali e agli istituti di credito dei pagamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 (2881) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) 1374

ANTONICELLI. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per sapere con urgenza quale fondamento di verità abbia il grido di allarme, divulgato da quotidiani e dal comune di Portoferraio, circa la messa in vendita, da parte dello Stato, della penisola Enfola, che è parte dell'Elba, e se, confermata la notizia, non ritengano di intervenire soprassedendo a una decisione completamente in contrasto con gli intenti proclamati di tutelare il paesaggio, non turbare l'equilibrio ambientale e non favorire la speculazione.

(4 - 2563)

RISPOSTA. — Per una valutazione obiettiva della situazione è necessario innanzitutto aver presente che il compendio denominato « ex batteria De Filippis », posto in località Enfola del comune di Portoferraio, è compreso tra i beni elencati nella legge n. 123 del 22 febbraio 1968, con la quale è stato disposto che il ricavato delle singole vendite va portato in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per essere destinato al riordinamento e all'ammodernamento dell'arsenale della marina militare di La Spezia.

A tali effetti l'immobile è stato dismesso con formale provvedimento dai beni del demanio pubblico e trasferito al patrimonio dello Stato, onde effettuarsene la vendita con il sistema della pubblica asta.

Un primo esperimento tenutosi nel giugno del 1971 al prezzo base di lire mille il metro quadro non ha avuto esito, e quello successivo, già fissato per il 4 dicembre scorso, è stato invece sospeso dall'Amministrazione, a seguito delle iniziative dei Ministeri della marina mercantile e del turismo e dello

spettacolo, ed inoltre dei paralleli interventi degli enti locali competenti.

La sospensiva adottata si collega alla riunione svoltasi tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate in una sala del comune di Portoferraio, riunione dalla quale è emersa la possibilità di vendere a trattativa privata l'intero compendio a favore della regione Toscana, che ha già avanzato a tal fine apposita istanza.

Attualmente si è in attesa che i Ministeri interessati facciano conoscere quali sono i vincoli che occorrerà porre fra le condizioni dell'atto di cessione da stipulare.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

10 aprile 1974

BRUGGER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda — analogamente a quanto disposto con decreto ministeriale 16 maggio 1973, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 6 giugno 1973, a favore di alcuni Uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro della Calabria e della Sicilia — adoperarsi per il ripristino degli Uffici finanziari di Brunico e di Silandro, in provincia di Bolzano, soppressi notoriamente, con molti altri, con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge-delega al 9 ottobre 1971, n. 852.

È nota la situazione di disagio per le popolazioni della Valle Pusteria e della Valle Venosta, a seguito del provvedimento lamentato, giustificato da esigenze di funzionalità e di riduzione del costo dei servizi, in relazione ad una presunta scarsa importanza, dal punto di vista fiscale, dei predetti uffici, per cui i comuni del distretto di Brunico faranno capo in avvenire all'ufficio di Bressanone e quelli di Silandro all'ufficio di Merano. La distanza per arrivare a detti uffici, infatti, comporta il disagio di un viaggio lungo sino a 65 chilometri su strade di montagna, in parte di difficile e pericoloso percorrimto, specialmente in inverno, a causa del clima particolarmente rigido in quelle zone.

Se tali motivi non pretendono di imporsi alle esigenze della riforma tributaria, va tuttavia rilevato che sbalordisce il trattamento riservato alla vicina provincia di Trento, ove — con condizioni climatiche assai più miti e con una rete stradale più efficiente — gli uffici finanziari sono rimasti 7, in parte inferiori per territorio e popolazione a quelli soppressi nella provincia di Bolzano. Il confronto tra le due provincie non va fatto, comunque, soltanto sulla base dei dati relativi alle distanze dei comuni dai rispettivi uffici finanziari cui sono stati aggregati, ma si deve anche tener conto — come sembra non essere stato fatto in sede di piano di soppressione degli uffici — del numero complessivo degli abitanti (430.000 nella provincia di Trento, contro 416.000 nella provincia di Bolzano), indipendentemente dalla loro distribuzione in comuni.

(4 - 2390)

RISPOSTA. — Il provvedimento ministeriale ricordato nell'interrogazione è semplicemente applicativo di analoga disposizione di legge, con la quale è stata decisa la sospensione del provvedimento di soppressione di alcuni uffici finanziari della Calabria e della Sicilia.

Nel corso del dibattito sulla conversione in legge del decreto 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, com'è noto, una disposizione aggiuntiva comportante per 17 uffici la sospensione del provvedimento che ne disponeva la soppressione.

Anche in quella sede il Governo non ha mancato di invitare il Parlamento a riflettere seriamente sulle implicazioni legate ad iniziative di questo tipo, pur ritenendo di non doversi opporre al definitivo accoglimento della proposta, data la situazione disagiata delle zone alluvionate ed inoltre l'opportunità di non frapporre altri ostacoli all'ulteriore corso del provvedimento.

Alla base dunque della disposizione ricordata dalla signoria vostra onorevole sono

ravvisabili motivi particolari e contingenti non riscontrabili nel caso degli uffici di Brunico e Silandro, i cui distretti sono stati aggregati, rispettivamente, all'ufficio di Bressanone ed a quello di Merano per esigenze di funzionalità e di riduzione del costo dei servizi, in relazione anche alla loro scarsa importanza dal punto di vista fiscale.

È bene comunque aver presente che in via di principio il Governo non è favorevole a soluzioni particolaristiche, dirette a modificare soltanto alcune delle circoscrizioni territoriali interessate dal provvedimento, rispetto alle centinaia in favore delle quali sia i parlamentari che organizzazioni ed enti locali premono insistentemente sull'Amministrazione per ottenerne la riattivazione.

Va seriamente considerato, a questo proposito, che il ripristino o l'istituzione di nuovi uffici costituiscono iniziative che ostacolano notevolmente le operazioni in corso per la ristrutturazione dei servizi, anche attraverso l'inserimento di difficili problemi di spesa connessi alle necessità di funzionamento dei reparti con impiego di costose attrezzature meccanografiche.

La revisione delle circoscrizioni finanziarie attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, costituisce infatti non soltanto un punto qualificante della riforma tributaria, quanto e soprattutto la premessa indispensabile ad una serie di altre operazioni, tra le quali hanno certamente un posto di rilievo l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi.

Nel realizzare il cennato disegno revisionistico, l'Amministrazione si è mossa nel solco delle direttive indicate dalla legge di delega per la riforma del sistema fiscale, senza tuttavia trascurare ed anzi approfondendo gli aspetti geografici, demografici e socio-economici del complesso problema.

L'obiettività con la quale si è operato nell'utilizzare i dati emersi dallo studio eseguito deve poi servire a tranquillizzare quanti sospettano di provincialismo un provvedimento che ha mirato, viceversa, essenzialmente a dare concretezza al criterio di funzionalità e di riduzione del costo dei servizi

secondo le linee di indirizzo recate dalla riforma.

È dunque in questo quadro che va esaminata la nuova sistemazione degli uffici finanziari delle due province di Trento e di Bolzano, avendo anche presente a tal fine la diversa conformazione dei rispettivi territori e soprattutto la differente distribuzione della popolazione.

Il riferimento, in particolare, a quest'ultimo dato, che evidenzia per la provincia di Trento una popolazione di 430 mila abitanti distribuiti in 223 comuni e per quella di Bolzano una popolazione che è di poco inferiore ma che è divisa in 117 comuni, potrà servire ad una più adeguata comprensione del provvedimento criticato, il quale ha dovuto tener conto di questa realtà anche in vista dei riflessi di natura amministrativa nel più ampio contesto della riforma tributaria, come ad esempio il funzionamento delle commissioni da costituirsi pariteticamente con rappresentanti dei comuni e degli uffici delle imposte, secondo la prescrizione dell'articolo 10, n. 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

10 aprile 1974

FRANCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è venuto a conoscenza del documento unanimemente votato e sottoscritto dal personale dell'Ufficio del registro — atti civili e successioni — di Reggio Calabria, convocato in assemblea il 24 gennaio 1974 dalle organizzazioni sindacali.

Con detto documento — inviato al Ministro, al direttore generale delle tasse del predetto Ministero ed al direttore generale del demanio, all'intendente di finanza di Reggio, al medico provinciale, al prefetto, al dirigente l'ufficio del Genio Civile, allo ispettore compartimentale delle tasse ed al dirigente del Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro — il personale ha chiesto che entro 30 giorni si provveda al reperimento di locali più idonei, più igienici, più salubri e più sicuri, proclamando lo stato di agitazione ed avvisando che, nel caso

di mancata soluzione del problema entro i termini citati, sarà iniziata una decisa azione di sciopero a tempo indeterminato.

Il personale dell'Ufficio del registro di Reggio non è in condizioni di svolgere il proprio lavoro, gravato da tutti i nuovi carichi aggiuntisi dopo la soppressione degli uffici di Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo, perchè costretto a muoversi in locali angusti — due sole stanze e un salone — e in un avvilente ambiente antigienico carente dei servizi necessari. Lamentate più decise, poi, vengono avanzate dai cittadini perchè gli atti degli uffici di Villa San Giovanni e di Melito Porto Salvo sono incredibilmente rimasti negli uffici eliminati, per mancanza, appunto, di locali idonei.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, con la dovuta urgenza, al fine di scongiurare il ventilato sciopero generale a tempo indeterminato del personale e per consentire che siano assicurati ai cittadini, con la dovuta regolarità e tempestività, i servizi richiesti.

(4 - 2924)

RISPOSTA. — È nota all'Amministrazione la precaria situazione dell'ufficio registro atti civili e successioni di Reggio Calabria per i locali demaniali che occupa, divenuti assolutamente insufficienti soprattutto per i nuovi compiti derivanti dalla riforma tributaria e dall'assorbimento dei soppressi uffici del registro di Villa San Giovanni e di Melito Porto Salvo.

In questa consapevolezza, l'Amministrazione era da tempo alla ricerca di un'idonea soluzione, ma essa si è viceversa sempre presentata di estrema difficoltà per la carenza di locali, sia demaniali che privati, ove poter trasferire i vari reparti in condizioni soddisfacenti dal lato ricettivo e funzionale.

Recentemente, però, si sono resi disponibili alcuni locali demaniali, i quali saranno destinati a nuova sede dell'ufficio in questione comprensivo anche dei servizi IGE, bollo e demanio.

Si prevede quindi di poter dare al problema uno sbocco adeguato e sollecito con la

18 APRILE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 56

messa a punto di alcuni lavori di sistemazione dei diversi ambienti, dei quali è stato già interessato in sede locale il competente ufficio del Genio civile.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

10 aprile 1974

GAUDIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che alcuni comuni della fascia presilana (Celico, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Pedace, Serrapedace, Casole Bruzio, Trenta e Rovito) da tempo non riescono ad ottenere l'allacciamento telefonico alla rete urbana di Cosenza, pur non distando da tale centro più di 10 chilometri in linea d'aria, come è stabilito dell'articolo 1 del decreto presidenziale numero 549 del 28 agosto 1972;

considerato che i sopraelencati comuni gravitano, data la vicinanza, per tutti i loro affari e relazioni, sulla città di Cosenza e che l'utenza telefonica è per essi abbasanza gravosa per la sensibile differenza tra la tariffa settoriale e quella urbana,

l'interrogante chiede di sapere se non sia possibile esaminare il problema e disporre l'allacciamento telefonico richiesto alla rete urbana di Cosenza, accogliendo, così, le giuste aspirazioni della popolazione dei comuni interessati.

(4 - 2834)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, a norma del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, i comuni citati nell'interrogazione cui si risponde fanno parte del settore di Spezzano della Sila e non di quello di Cosenza; nei loro confronti, quindi, non può trovare applicazione la disposizione dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 549, in base alla quale le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate, a tutti gli effetti, come appartenenti alla rete del centro di settore.

Non può, del resto, trascurarsi che l'eventuale inclusione dei comuni in parola nella rete urbana di Cosenza, stante le perequazioni apportate dalla recente ristrutturazione delle tariffe telefoniche, arrecherebbe agli utenti di tali località dei benefici di scarso rilievo nelle relazioni con il capoluogo di provincia, mentre per contro determinerebbe un aumento dei canoni di abbonamento non solo per i predetti utenti ma anche, seppure in misura modesta, per quelli di Cosenza.

Infatti, in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 agosto 1972, detti canoni verrebbero gravati di una maggiorazione rapportata all'aumento dell'estensione della rete.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*  
TOGNI

16 aprile 1974

GIOVANNETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Considerato che il referendum per la erezione in comune della frazione di Masainas, in provincia di Cagliari, è stato tenuto in data 8 aprile 1973, si chiede di conoscere quali motivi si frappongono all'emanazione del relativo decreto del Presidente della Repubblica.

(4 - 3016)

RISPOSTA. — La prefettura di Cagliari ha trasmesso i dati relativi alle operazioni elettorali del referendum per l'erezione in comune autonomo della frazione Masainas alla giunta regionale della Sardegna che, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, dovrà sottoporre i dati medesimi all'esame del consiglio regionale per il relativo provvedimento di legge, in base all'articolo 133, 2° comma, della Costituzione e all'articolo 45 dello Statuto speciale della stessa regione.

*Il Sottosegretario di Stato  
per l'interno*  
RUSSO

5 aprile 1974

LI VIGNI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Ancora recentemente le Associazioni degli albergatori della riviera romagnola hanno chiesto il completamento della installazione di cabine di teleselezione nelle zone mancanti: Misano Mare, Miramare, Viserba, Torre Pedrera, Bellaria, Igea Marina, Gatteo.

Nel momento in cui difficoltà di ogni genere gravano sull'attività turistica, è evidente che, almeno sul terreno dei servizi, risposte positive debbono essere date, specialmente tenendo conto delle esigenze della clientela estera, apportatrice di una notevole quantità di valuta pregiata.

Si chiede, pertanto, di sapere a che punto siano i lavori di installazione suindicati e quali garanzie possano, di conseguenza, essere date alle popolazioni ed agli imprenditori di quelle località.

(4 - 2964)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che per la prossima stagione estiva la concessionaria SIP prevede l'attivazione di nuovi telefoni pubblici presso alcuni degli esercizi siti nelle località citate nell'interrogazione cui si risponde, nonché l'istituzione, in ciascuna delle località stesse, di un posto telefonico pubblico stagionale in aggiunta a quello permanente.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*

TOGNI

10 aprile 1974

MARIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che nella valle del Reno, per molte località site nei comuni di Vergato, Marzabotto e Sasso Marconi, la RAI-TV non ha mai provveduto ad installare ripetitori che consentissero la visione anche del 2° canale, avendovi invece provveduto taluni privati;

se è, altresì, a conoscenza del fatto che recentemente tali ripetitori sono stati rimossi perchè ritenuti abusivi, ma non sosti-

tuiti con regolari installazioni della RAI-TV, talchè ora in dette località non è correttamente visibile neppure il 1° canale.

L'interrogante sollecita, pertanto, un rapido intervento a favore dei cittadini, privati di un servizio per il quale pagano il regolare canone.

(4 - 2743)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che il problema della ricezione televisiva nella valle del Reno forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

Per quanto si riferisce al programma nazionale TV, nel comune di Sasso Marconi la ricezione è normale nel solo capoluogo, mentre il comune di Marzabotto è servito, per la maggior parte del proprio comprensorio, da un impianto locale, come pure il comune di Vergato, fatta eccezione per il centro abitato di Calvenzano.

Circa il secondo programma TV, si fa presente che il comune di Sasso Marconi dispone di un servizio soddisfacente per il capoluogo e per il centro di Pontecchio, mentre a Fontana la ricezione è precaria.

Il piano di lavori, già approvato da questo Ministero, prevede la realizzazione di un impianto per il secondo programma TV, che consentirà l'estensione del relativo servizio ai comuni di Vergato e Grizzana; per le rimanenti località non sono per ora previsti interventi analoghi, ma si assicura che le esigenze dell'utenza interessata saranno tenute nella dovuta considerazione in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti televisive.

Per quanto concerne, infine, l'installazione di ripetitori abusivi da parte di privati, si rammenta che, ai sensi della vigente legislazione, i servizi di telecomunicazioni sono esercitati in regime di monopolio dello Stato, che provvede ai servizi di radiodiffusione circolare mediante concessione in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana.

In conseguenza di ciò è fatto divieto a chiunque di eseguire od esercitare impianti

18 APRILE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 56

di ripetitori radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*  
TOGNI

16 aprile 1974

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che la legge tessile n. 1101, del 1° dicembre 1971, ha iniziato ad essere attuata, per le aziende tessili artigiane, soltanto da pochissimo tempo;

rilevato che i mutui vengono effettuati dai Mediocrediti regionali al tasso d'interesse del 9 per cento, con la riserva che sarà poi il Ministero a rimborsare alle ditte gli interessi del 5 per cento eccedenti quelli stabiliti dalla legge;

considerato che l'articolo 8 della stessa legge fissa al 4 per cento il tasso d'interesse, precisando, inoltre, che il rimborso deve avvenire, da parte del Ministero, per il tramite degli istituti erogatori,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, da parte del Ministero, emanare disposizioni per un'esatta interpretazione della legge, evitando che le aziende artigiane siano costrette a stipulare contratti al 9 per cento d'interesse, in aperta violazione dello spirito e della lettera della legge.

(4 - 2626)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'esatta interpretazione dell'articolo 8 della legge tessile n. 1101 dell'1° dicembre 1971 è quella secondo la quale il pagamento degli interessi da parte del mutuatario sul finanziamento ottenuto in virtù della legge stessa deve essere calcolato al tasso fissato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (attualmente il 9 per cento) mentre lo

Stato provvederà a corrispondere alla scadenza delle annualità il contributo necessario per riportare detto tasso al 4 per cento.

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*  
DE MITA

5 aprile 1974

PASTORINO. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

a) a quale nazionalità appartenevano gli aerei da caccia supersonici che hanno sorvolato a bassa quota il promontorio di Portofino, in provincia di Genova, verso le ore 11 del giorno 6 agosto 1973;

b) se Milano-controllo era stato avvisato ed aveva dato benestare a tale volo;

c) nel caso che il volo fosse abusivo, quali provvedimenti sono stati presi in proposito;

d) se il volo era stato autorizzato, per quali impellenti ragioni militari gli aerei non hanno utilizzato i canali riservati alla aeronautica militare, ma hanno invece impegnato un delicato punto di smistamento quale il monte di Portofino;

e) quali provvedimenti i Ministri interrogati ritengono di assumere per garantire la sicurezza dei voli di linea e, più in generale, di tutti i voli civili, onde evitare sciagure, quale quella verificatasi in Giappone, ove un aereo militare è entrato in collisione con un aereo di linea provocando centinaia di morti.

(4 - 2233)

RISPOSTA. — Secondo accertamenti dello Stato Maggiore dell'aeronautica, nessun aereo nell'ora e nei giorni indicati dall'onorevole interrogante ha sorvolato la zona di Portofino commettendo infrazioni alle regole di volo.

Lo stesso Stato Maggiore informa che la zona è stata sorvolata, sia prima che dopo l'orario citato, da velivoli militari e civili in normali operazioni di volo, condotte sotto il controllo dei competenti organismi, essendo il sorvolo dell'area normalmente effettuato

sia dal traffico militare che da quello civile secondo le norme esistenti per tutto il territorio nazionale riportate nella pubblicazione di informazioni aeronautiche ad uso degli aeronaviganti.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREOTTI

10 aprile 1974

PINTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene di dover intervenire per consentire la costruzione di una chiesa nella frazione di San Nicola in comune di Centola.

La piccola borgata fu distrutta da un movimento franoso nel 1961 e la popolazione vive ancora accampata in baracche. Da detto movimento franoso fu distrutta anche la chiesa, ed oggi gli abitanti hanno deciso di costruirne una nuova con contributi personali, senonchè l'Intendenza di finanza di Salerno pretende la somma di 1 milione e mezzo di lire per cedere il terreno, facente parte del Demanio dello Stato, occorrente per la costruzione.

L'interrogante chiede, pertanto, che, con un provvedimento di liberalità, sia disposto per la concessione a titolo gratuito dell'area per la fabbricazione della chiesa, in modo da alleviare la popolazione dal peso di un pesante tributo.

(4 - 2209)

RISPOSTA. — L'Amministrazione considera apprezzabile la richiesta che emerge dall'interrogazione e al tempo stesso esprime un giudizio assai positivo sui sentimenti che ispirano l'iniziativa della popolazione interessata alla costruzione della chiesa parrocchiale.

Devesi tuttavia far presente che impedimenti esistenti, di natura legislativa, ostacolano seriamente i propositi di soluzione nel senso indicato dalla signoria vostra onorevole.

Si ricorda a tal fine che l'alienazione dei beni disponibili dello Stato è tuttora regolata dalla legge n. 783 del 24 dicembre 1908, secondo la quale l'Amministrazione ha l'ob-

bligo di cedere gli immobili patrimoniali nei confronti di chiunque, unicamente in base al valore di stima.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

10 aprile 1974

SEMA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se corrisponde a verità la notizia secondo la quale, presso la sede RAI di Trieste, si sarebbe proceduto, nei giorni scorsi, all'assunzione di 3 giornalisti, e ciò malgrado il blocco deciso dal Governo e confermato dal Parlamento fino alla riforma del servizio radiotelevisivo;

se corrisponde a verità che l'assunzione è avvenuta senza concorso e che essa riguarda il sindaco di un'Amministrazione di centro-sinistra, da tempo in crisi, e due collaboratori di un settimanale triestino che si identifica ufficialmente nella linea di centro-sinistra, la cui redazione è composta praticamente da giornalisti della sede RAI di Trieste;

se il Ministro è a conoscenza dello stato di agitazione proclamato dal personale della sede RAI, di fronte a detto non isolato episodio di malcostume e strumentalismo politico, e della protesta espressa dalla Federazione provinciale della CGIL, della CISL e della UIL;

quali misure immediate si intendono prendere per assicurare la moralizzazione dell'attuale gestione aziendale, in attesa della riforma e della democratizzazione dell'Ente radiotelevisivo.

(4 - 2951)

RISPOSTA. — Al riguardo la concessionaria RAI ha precisato che nessuna nuova assunzione di giornalisti è stata effettuata nelle recenti settimane presso la sede di Trieste.

Nel novembre del 1972 (prima cioè della data di scadenza della convenzione tra lo Stato e la RAI, del 26 gennaio 1952), in seguito all'introduzione della settimana corta per il personale giornalistico, prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e



regolata dall'accordo integrativo RAI-AGIRT, si è proceduto fra la RAI ed il sindacato giornalisti ad un accertamento dell'adeguatezza delle strutture redazionali delle singole sedi.

Sulla base dei dati rilevati, si è proceduto alla stipulazione di contratti di collaborazione fissa con un giornalista professionista di lingua italiana e con due pubblicitari di lingua slovena, i quali sono stati impiegati nel corso del 1973 appunto in qualità di collaboratori diretti, per far fronte alle esigenze della settimana corta.

La prevista sistemazione in organico dei tre suddetti elementi non è che la conseguenza giuridica di un rapporto di lavoro da tempo in atto, la cui regolarizzazione è imposta dallo stesso contratto di lavoro.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*  
TOGNI

16 aprile 1974

SEMA, BACICCHI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di disagio in cui si trovano i lavoratori dell'Azienda dei tabacchi di Trieste, espresso ininterrottamente dalle organizzazioni sindacali, e se non intendono intervenire:

per mantenere la promessa fatta di portare il numero delle maestranze dello stabilimento a 1.000 unità, promessa solennemente assunta dal Governo fin dalla creazione dello stabilimento stesso;

per provvedere al rinnovamento degli impianti, oggi assolutamente inadeguati alle esigenze, onde eliminare i gravi inconvenienti che si verificano per la salute dei lavoratori, esposti continuamente nei locali di lavoro a rumori e polveri nocive.

(4 - 1584)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Effettivamente il personale operaio della Manifattura tabacchi di Trieste attualmen-

te non è adeguato alle necessità degli impianti tecnologici dell'opificio. Questi infatti hanno una potenzialità produttiva annua di sigarette pari a circa 4 miliardi di pezzi, mentre la produzione annua della Manifattura si aggira sui 3 miliardi e 200 milioni di pezzi.

Al fine di avviare a normalizzazione tale situazione, l'amministrazione ha previsto l'assunzione di 2 operai specializzati, 5 qualificati e 5 comuni, nell'intesa di pervenire ad un ulteriore potenziamento dei quadri con il reclutamento di un certo numero di vincitori di concorso.

Non sembra, invece, che possa essere condivisa l'opinione espressa sullo stato di efficienza degli impianti i quali, pur non essendo di recentissima realizzazione, risultano tuttavia adeguati alla quantità di produzione eseguibile dalla Manifattura ed idonei per le lavorazioni che in essa si svolgono.

Gli stessi impianti, del resto non ancora ammortizzati, attuano la massima meccanizzazione ed automatizzazione del ciclo tecnologico in carattere con il progresso tecnico dell'epoca nella quale sono stati realizzati.

Dello stesso periodo sono anche gli impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, ventilazione eccetera, installati nei vari locali della Manifattura, ed essi pure rispondono pienamente alle rispettive esigenze.

In particolare l'impianto di condizionamento di aria del locale confezionamento sigarette, che era stato concepito inizialmente onde consentire in estate la sola ventilazione, è stato recentemente integrato delle necessarie apparecchiature per il condizionamento dell'ambiente anche nel periodo estivo. L'impianto così completato garantisce sia in estate che in inverno le condizioni termo-igrometriche adatte per il benessere del personale e per la materia in lavorazione.

Per quanto riguarda la rumorosità dei locali di lavoro, problema rilevato particolarmente nella centrale termica e nel laboratorio di confezionamento e condizionamento sigarette, è stata interessata la locale sezione dell'ENPI al fine di effettuare accertamen-

ti in detti locali circa il relativo livello sonoro.

Detti accertamenti hanno messo in luce che, per la centrale termica, il rumore rilevato alle condizioni in atto presenta un margine di rischio minimo e trascurabile per la funzione auditiva; per il locale di confezionamento e condizionamento sigarette si è in attesa di entrare in possesso della relazione riguardante l'ultimo supplemento di indagini promosso dallo stesso ENPI, sulla base della quale saranno presi, se del caso, i provvedimenti opportuni per riportare i livelli di rumorosità nel locale citato entro limiti accettabili (curva isofonica di sicurezza).

L'esame della polluzione aerea di apprezzabili quantitativi di polvere nei locali di lavorazione è stato effettuato dall'ente per la prevenzione degli infortuni, su segnalazione dell'Ispettorato del lavoro, nella zona di distribuzione del trinciato all'impianto di alimentazione delle macchine confezionatrici di sigarette.

Detto ente ha tuttavia accertato che la concentrazione media di contaminazione nella zona interessata risulta inferiore al limite di soglia per ambienti industriali (stabilito in 10 mg/mc.).

Ciò nonostante la Manifattura di Trieste ha provveduto a predisporre un impianto di leggera ventilazione per il locale in questione onde migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro e ad appaltare, altresì, ad una ditta locale le modifiche all'impianto di distribuzione del trinciato per eliminare la manualità di tale operazione e rendere così non necessaria la presenza fissa di personale nella zona interessata.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

10 aprile 1974

**SIGNORI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio nel quale è venuto a trovarsi il personale degli aboliti Uffici delle imposte di consumo, passato alle dipendenze del Ministero e dislocato in larga parte presso gli Uffici finan-

ziari periferici (Uffici del registro, delle imposte dirette, IVA, Intendenze di finanza, Uffici tecnici erariali, eccetera).

Infatti, a giusta ragione, detto personale lamenta:

a) che l'inquadramento, così come è stato eseguito, in forza del decreto 26 ottobre 1972, n. 649, non prevede alcun avanzamento di carriera, ma soltanto il passaggio agli Uffici finanziari;

b) il ritardo con il quale riscuote lo stipendio (in numerose provincie il pagamento dello stesso avviene dal 10 al 15 del mese successivo);

c) l'ingiusto e disagiato orario di lavoro a cui deve sottostare.

In considerazione di tale ingiusta e difficile situazione nella quale sono venuti a trovarsi i dipendenti degli ex Uffici delle imposte di consumo, l'interrogante chiede al Ministro se non ritiene che si debba con urgenza compilare il quadro previsto dagli articoli 9 e 10 del citato decreto n. 649 e se non si debba, con altrettanta urgenza, stabilire l'orario funzionale.

(4 - 1814)

**RISPOSTA.** — L'Amministrazione non ritiene di poter condividere il pensiero della signoria vostra onorevole relativo al primo punto della interrogazione.

Invero, il personale delle cessate imposte comunali di consumo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, può usufruire di avanzamenti di qualifica, per merito congiunto all'anzianità, dopo aver prestato servizio nella qualifica inferiore per almeno tre anni.

Gli avanzamenti saranno disposti con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, che provvederà a valutare il merito con riguardo al rendimento ed alle capacità dimostrate nell'espletamento delle mansioni affidate a ciascun dipendente, in relazione alla qualifica posseduta.

Il contenuto di tale norma è certamente migliorativo rispetto a quanto, al riguardo, era disposto dai contratti di lavoro del personale delle imposte di consumo, vigenti al

31 dicembre 1972. Infatti l'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, e successive modificazioni, che regolava il rapporto di lavoro della totalità dei lavoratori, esclusi i dirigenti ed i funzionari direttivi, pur prevedendo che « le promozioni sono conferite per merito congiunto all'anzianità », non conteneva alcuna norma circa la valutazione, che veniva così a dipendere dal potere discrezionale ed a volte assoluto del privato datore di lavoro e subiva il riflesso di fatti contingenti, insindacabili da parte del lavoratore.

Attualmente, invece, la serenità di giudizio viene garantita e protetta dalla collegialità e rappresentatività del consiglio di amministrazione, per cui tutti i meritevoli potranno col tempo conseguire, oltre che benefici economici, anche avanzamenti di carriera.

Circa il rilievo di cui al punto *b)* della interrogazione, può assicurarsi che gli accreditamenti alle intendenze di finanza dei fondi necessari per il pagamento degli stipendi al personale in questione sono sempre avvenuti con la massima tempestività, nè si è mancato di richiamare la personale attenzione degli intendenti sulla necessità che gli adempimenti di competenza vengano svolti con ogni sollecitudine.

Vero è che c'è stato in materia un certo orientamento interpretativo, in base al quale gli stipendi al personale venivano corrisposti entro i primi giorni del mese successivo a quello di competenza. Tale indirizzo ha però formato oggetto di ulteriori approfondimenti, in relazione ai quali sono state impartite nuove direttive agli uffici finanziari periferici che hanno portato a corrispondere gli stipendi agli impiegati delle abolite imposte di consumo entro il giorno 27 di ogni mese.

Relativamente, infine, al problema dell'orario di lavoro deve precisarsi che le istruzioni finora impartite alle intendenze di finanza sono da ritenersi conformi allo spirito ed alla lettera del 1° comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, ai sensi del quale « l'orario normale di lavoro settimanale è analogo a quel-

lo previsto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contratti collettivi e dai regolamenti comunali ».

Con le cennate direttive si è in particolare stabilito:

1) per il personale di nomina comunale, che l'orario di lavoro da eseguire è quello previsto dai regolamenti delle amministrazioni comunali e di provenienza, alle quali le intendenze stesse sono state invitate a chiedere i necessari elementi di cognizione, e che, pertanto, nessuna rilevanza può essere attribuita a particolari situazioni di fatto, difformi o in contrasto con i menzionati regolamenti esistenti all'atto dell'abolizione delle imposte di consumo;

2) per il personale di nomina privata, che l'orario normale di servizio è quello stabilito dai contratti di lavoro relativi alle diverse categorie e cioè:

*a)* per il personale dirigente e direttivo, atteso il carattere delle prestazioni fornite ed in relazione alle particolari responsabilità ad esse connesse, nessuna limitazione dell'orario di lavoro è prevista;

*b)* per il personale impiegatizio delle Amministrazioni centrali, delle direzioni locali (esclusi i capi gestione e gli ispettori non soggetti a limitazioni di orario di lavoro) e delle ricevitorie, 42 ore settimanali;

*c)* per tutto il restante personale, che costituiva la maggioranza e che nella quasi totalità era addetto ai servizi esterni, 45 ore settimanali;

*d)* per il personale assunto « ad orario ridotto », un numero di ore pari a quello stabilito nel particolare contratto di assunzione;

3) che temporaneamente l'orario di lavoro veniva fissato in 42 ore settimanali per tutte le categorie (escluso ovviamente il personale « ad orario ridotto ») in considerazione delle nuove, diverse mansioni del personale dirigente e direttivo e della circostanza che il maggior numero di ore settimanali previsto per il personale della lettera *c)* era da porre in relazione agli incarichi esterni,

di vigilanza, precedentemente svolti e ora non più configurabili.

Di conseguenza, poichè il normale orario di lavoro degli uffici finanziari è di 36 ore settimanali, si è reso necessario ribadire nelle istruzioni innanzi citate che il completamento dell'orario normale di lavoro, da parte del personale proveniente dalle cessate imposte di consumo, deve avvenire con l'esecuzione di turni pomeridiani orientativamente della durata di tre ore ciascuno, fino al raggiungimento di 42 ore settimanali di lavoro.

Del resto, la facoltà di disporre i turni pomeridiani trova conferma nel secondo comma dell'articolo 28 del contratto collettivo del 21 aprile 1940 e negli orari di lavoro già vigenti nella quasi totalità delle gestioni delle imposte di consumo.

In definitiva, le surriferite determinazioni sembrano essere perfettamente legittime sul piano giuridico, mentre, viceversa, fondate perplessità potrebbe far sorgere un provvedimento con il quale l'Amministrazione disponesse di estendere al personale in parola l'applicazione dell'orario di lavoro relativo ai dipendenti civili dello Stato.

Peraltro, non è del tutto superfluo sottolineare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 649 ha recepito dai contratti di lavoro delle varie categorie del personale delle imposte di consumo numerosi benefici sconosciuti al personale civile dello Stato, quali le quindici mensilità retributive; la conservazione delle competenze accessorie pensionabili; gli scatti biennali di stipendio in misura variabile con un minimo del 3 per cento (per gli statali è del 2,50 per cento), cumulabili per tutta la durata del rapporto lavorativo; l'applicazione trimestrale della scala mobile, calcolata sull'intero stipendio base; la corresponsione di un compenso extra, pari ad una giornata di retribuzione, oltre quella normale, in occasione delle festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre; l'esclusione delle domeniche e degli altri giorni festivi dal computo dei giorni di congedo per ferie; la vacanza nella festività civile del santo patrono del luogo di lavoro.

Di fronte a questa chiara e, al tempo stesso, particolare situazione normativa, è da ritenere che eventuali modificazioni all'attuale disciplina dell'orario di lavoro potranno essere correttamente introdotte solo attraverso iniziative legislative adeguate.

C'è ancora un ultimo argomento che la signoria vostra onorevole segnala all'attenzione dell'Amministrazione e che riguarda la iscrizione del personale in questione nel quadro speciale ad esaurimento regolato dagli articoli da 8 a 11 del richiamato decreto n. 649.

Ebbene a tale proposito, se è vero che è trascorso un certo tempo dalla data di entrata in vigore della legge senza che si sia potuto procedere alla nomina della prevista commissione, va pure detto che di ciò non può essere fatto alcun carico all'Amministrazione.

Superati, infatti, i contrasti interpretativi che non avevano consentito la registrazione dell'iniziale provvedimento di costituzione dell'anzidetta commissione, solo recentemente è stato possibile acquisire le designazioni dei rappresentanti del personale da parte delle associazioni sindacali più rappresentative.

Nello scorso mese di marzo il relativo decreto ministeriale ha pure superato l'esame degli organi di controllo, sicchè ora la commissione può concretamente operare nella pienezza dei suoi poteri per il sollecito raggiungimento dei fini richiesti dalla legge.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

10 aprile 1974

**SIGNORI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la strada che conduce a Tirli (Grosseto), ove ha sede un nutrito distaccamento di avieri, è appena sufficiente ad assorbire il traffico civile e che l'immissione su di essa di un intenso traffico di mezzi militari, quasi tutti pesanti, l'ha resa estremamente pericolosa.

Infatti, numerosi sono stati gli incidenti che si sono verificati su tale strada: per rifarsi solamente agli ultimi ed ai più dram-

matici di essi, in queste ultime settimane due pullman dell'Aviazione militare sono precipitati in due burroni, e solo questi due incidenti, purtroppo, sono costati la vita a 2 avieri, mentre 5 sono rimasti gravemente feriti.

Tale stato di cose ha provocato un giustificato allarme fra la popolazione di Tirli e delle zone vicine. D'altra parte, a suo tempo, tra l'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e le autorità militari della base aerea di Grosseto intervenne un accordo in forza del quale queste ultime si impegnavano a compiere sulla strada di Tirli lavori di ampliamento della sede stradale e, particolarmente, di numerose curve, per porre la stessa in condizioni di assorbire sia il traffico civile che quello militare. Detto accordo, però, non ha avuto seguito alcuno, con le gravi conseguenze già ricordate.

L'interrogante, pertanto, domanda al Ministro quali tempestivi provvedimenti intenda prendere per porre fine a tale grave stato di cose.

(4 - 2326)

RISPOSTA. — Per la sistemazione del tronco stradale cui si riferisce l'onorevole interrogante sono in corso contatti fra il Comando della 2ª regione aerea ed il comune di Castiglione della Pescaia.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREOTTI

10 aprile 1974

TEDESCHI Mario. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di regolarizzare la posizione degli ex dipendenti dell'INGIC passati, circa un anno fa, alle dipendenze degli Uffici finanziari dello Stato, per più di 500 dei quali sarebbe stata mantenuta, secondo quanto risulta all'interrogante, la condizione di precarietà d'impiego e di mezzi di sussistenza (servizio ridotto, con stipendio mensile di 80.000 lire circa) nella quale si trovavano quando erano alle dipendenze dell'INGIC stesso, che non può però essere ammessa per i dipendenti dello Stato.

(4 - 2599)

RISPOSTA. — In attuazione dell'articolo 13 della legge di delega per la riforma tributaria, che prevedeva l'emanazione di norme « intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro, in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita da ciascuna unità lavorativa del personale delle imposte di consumo », è stato predisposto dal Governo il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, che, in armonia appunto con la cennata direttiva, disciplina, dall'articolo 8 all'articolo 25, la immissione nell'Amministrazione dello Stato di detto personale mediante la iscrizione di esso in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze.

Operando in tal senso, a ciascuna unità lavorativa è stata riconosciuta la posizione giuridica rivestita al 1° gennaio 1970 e ne è stata inoltre assicurata la retribuzione, secondo la qualifica e l'anzianità all'atto dell'iscrizione.

L'idea di una soluzione sostanzialmente diversa da quella testè delineata non appare realizzabile in base ai criteri contenuti nel provvedimento di delega, che per il caso del personale « ad orario ridotto » ha previsto turni lavorativi di durata corrispondente a quelli in atto presso il precedente datore di lavoro in conformità al particolare contratto di assunzione.

L'utilizzazione di questo personale va pertanto limitata ad un numero di ore non superiore a quello risultante dalla certificazione rilasciata a ciascun interessato dal datore di lavoro di provenienza. In questo quadro l'Amministrazione ha dato prova di sensibilità nel considerare l'opportunità di concentrare l'orario di lavoro entro il minor numero possibile di giorni, nei confronti di coloro che sono stati destinati a prestar servizio in località diverse da quella di residenza.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

10 aprile 1974

TEDESCO TATO Giglia, DEL PACE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni che hanno

determinato il trasferimento dell'impiegato postale Teobaldo Zoccola da Faltona (frazione del comune di Talla, in provincia di Arezzo) a Milano, trasferimento che è avvenuto d'ordine della Direzione centrale, con effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio 1974, attraverso comunicazione per telegramma fatta all'interessato il 29 dicembre 1973.

Sintomatico è che, in segno di protesta contro detto trasferimento, la quasi totalità della popolazione residente in Faltona ha sottoscritto una petizione in cui si chiede « che l'ingiusto provvedimento venga revocato ». Attestazioni di fiducia per il Zoccola sono state formulate anche dal locale parroco, a testimoniare la stima generale di cui gode sul posto.

Risulta che, dal canto suo, l'organizzazione sindacale cui Zoccola appartiene ha intrapreso un'azione verso il Ministero per chiedere la revoca del provvedimento, stante la violazione di diritti sindacali che è avvenuta, anche perchè il Zoccola è membro del consiglio comunale di Talla e il trasferimento ne ostacola gravemente l'attività elettiva.

Si chiede, pertanto, raccogliendo ed esprimendo la generale aspettativa, che detto provvedimento venga quanto prima revocato.

(4 - 2857)

RISPOSTA. — Al riguardo si premette che, a seguito di esposti, con i quali veniva lamentato il comportamento poco urbano che il signor Zoccola era solito tenere in servizio, nei riguardi del pubblico di Faltona, questo Ministero disponeva accertamenti da parte di un funzionario ispettivo centrale.

Dalle indagini svolte è emerso in modo certo che la presenza dello Zoccola risultava malvista dalla utenza locale, la quale preferiva servirsi del vicino ufficio poste e telegrafi di Talla onde evitare rapporti col pre-detto impiegato.

A conclusione delle indagini ispettive e dopo accurato ed obiettivo esame di tutta la posizione dello Zoccola, questa Amministrazione è pervenuta alla determinazione di disporre il trasferimento ad altra sede, nel precipuo scopo di ristabilire il necessario

clima di serenità nei rapporti fra l'utenza e l'ufficio poste e telegrafi di Faltona.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*  
TOGNI

5 aprile 1974

VERNASCHI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Premesso:

che agli Enti locali ed agli Istituti di credito non vengono effettuati i pagamenti previsti, rispettivamente, dall'articolo 11 e dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, entro i termini ivi stabiliti, e cioè il giorno 20 di ogni mese per gli Enti locali, data di scadenza delle rate di ammortamento dei mutui;

che alla data odierna devono essere pagate le rate di novembre e dicembre 1973 e di gennaio 1974, nonchè parte di quelle di ottobre 1973, con notevole aggravio per gli Enti locali che sono costretti a ricorrere a costose anticipazioni presso gli Istituti di credito,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) le ragioni del ritardo;

b) se non sia opportuno riconoscere agli Enti locali gli interessi per i ritardati pagamenti;

c) se il Ministro non sia dell'avviso che gli interessi o indennità di mora dovuti agli Istituti di credito per i ritardi nei pagamenti delle rate debbano venire assunti dallo Stato e non accollati agli Enti locali.

(4 - 2881)

RISPOSTA. — Alla base del fenomeno lamentato dalla signoria vostra onorevole si rinvencono motivi di ordine procedurale, ma vi concorrono anche difficoltà tecnico-finanziarie riconducibili solo in parte alle persistenti ristrettezze di bilancio.

Va infatti segnalato che se le somme da attribuire a comuni e province in sostituzione delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi hanno potuto essere integralmente accreditate per il loro intero importo, di circa 735 miliardi di lire, sin da maggio

dello scorso anno e sono state sufficienti a coprire il fabbisogno a tutto il mese di dicembre scorso, ciò è dovuto al fatto che il relativo stanziamento di bilancio ha potuto essere impostato su dati di partenza reali ed esatti, forniti in tempo utile dagli uffici erariali dello Stato.

Alquanto diversa è invece la situazione relativa alle somme da attribuire ai comuni in sostituzione delle abolite imposte comunali di consumo. Per tali somme, le previsioni di stanziamento si son dovute basare sui dati presuntivi ricavati dalle statistiche delle riscossioni dell'anno 1971, data la indisponibilità tecnica, all'epoca, delle somme effettivamente realizzate nel 1972; la qual cosa ha consentito il pagamento delle rate fino a tutto il mese di novembre del 1973.

Così pure le somme sostitutive di quelle inerenti l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili ed inoltre quelle relative ai contributi di miglioria non hanno potuto trovare quantificazione in sede di determinazione degli stanziamenti a causa soprattutto della mancata o intempestiva comunicazione da parte dei comuni interessati dell'ammontare delle riscossioni da essi realizzate nel corso dell'anno 1972. Solo nel dicembre scorso è stato possibile far luogo ad una prima assegnazione, che peraltro si è dovuta basare su dati incompleti e parziali, pervenuti all'Amministrazione durante i precedenti mesi.

Vi sono poi i motivi d'ordine procedurale, ai quali più sopra è stato fatto cenno, che richiedono l'osservanza di tempi tecnici di durata non irrilevante, occorrenti al perfezionamento dei titoli di accredito anche dal punto di vista contabile e dei controlli di legittimità.

L'Amministrazione ha finora operato al limite delle sue possibilità per rendere con-

creta la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

In particolare, per il rispetto delle scadenze previste dagli articoli 11 e 18 del provvedimento ora citato, sono state impartite istruzioni alle intendenze di finanza, che in non pochi casi hanno consentito di superare le difficoltà connesse alla momentanea indisponibilità delle somme richieste per il puntuale versamento agli istituti di credito delle rate di annualità di mutui in ammortamento, oltre che per il diretto pagamento agli enti locali delle quote ad essi spettanti.

Per il raggiungimento di questo obiettivo, con le disposizioni accennate è stata prevista la utilizzazione delle somme riscosse dagli uffici IVA e da quelli del registro, mediante ricorso alla procedura indicata dall'articolo 5 della legge n. 1079 del 18 dicembre 1959.

Il Governo è quindi consapevole della necessità che il finanziamento degli enti locali corrisponda alle scadenze stabilite dalla legge, ed è anzi suo fermo proposito mettere in atto ogni possibile sforzo per pervenire a tale risultato, attraverso l'azione combinata di procedure più snelle nel quadro di stanziamenti adeguati ai reali fabbisogni di spesa.

Altre indicazioni, come quelle di sgravare i comuni e le province delle indennità di mora nei casi di ritardati pagamenti delle rate di mutui dovuti agli istituti di credito ed analoghe proposte, prospettano una visione costretta del problema, ma sono da ritenersi innanzitutto inaccoglibili, per disarmonia con le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

*Il Ministro delle finanze*

TANASSI

10 aprile 1974